Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Martedì, 19 luglio 1927 - Anno V — Numero 165

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VI Mostra annuale dei mobili, in Cascina.

Con decreto 30 giugno 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio detto al Reg. n. 8 Finanze, foglio n. 54, la Società anonima cooperativa per la mostra permanente dei mobili in Cascina, è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la VI Mostra annuale dei mobili che avrà luogo a Cascina dal 28 agosto al 3 ottobre 1927 (V).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1502.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1193.**

Provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle Provincie annesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, in determinati casi, l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già vigenti nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle Provincie annesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sono sostituiti i seguenti:

« Sono abrogate tutte le disposizioni sull'ordinamento amministrativo delle stazioni di cura e di soggiorno vigenti nelle Provincie annesse ed ogni altra disposizione sulla tassa di soggiorno nei Comuni di cura e di soggiorno.

« E' riservata tuttavia al Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, la facoltà di consentire l'ulteriore applicazione nei Comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, delle tasse di cura e di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni già ivi vigenti, quando ciò risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse, salvo l'obbligo di versamento del quarto del provento della tassa di cura e di soggiorno all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1503.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. **1194.**

Riunione dei comuni di Mazzoleni, Cepino e Selino in un unico Comune denominato S. Omobono Imagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la nota in data 22 giugno 1927, n. 401385, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Mazzoleni, Cepino e Selino, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato S. Omobono Imagna.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 59. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1504.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. **1195.**

Aggregazione dei comuni di Campo di Calabria, Cannitello, Catafario, Catona, Fiumara, Gallico, Gallina, Podargoni, Pellaro, Rosali, Salice Calabro, Sambatello, Villa San Giovanni e Villa San Giuseppe al comune di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Campo di Calabria, Cannitello, Cataforio, Catona, Fiumara, Gallico, Gallina, Podargoni, Pellaro, Rosali, Salice Calabro, Sambatello, Villa San Giovanni e Villa San Giuseppe sono aggregati al comune di Reggio Calabria.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1505.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1197.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, relativo al conferimento all'Amministrazione comunale di Milano dei poteri necessari per l'ordinamento degli uffici ed il funzionamento dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare i termini per la validità di tali poteri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 62. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1506.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. .....

Passaggio all'Amministrazione provinciale di Napoli delle funzioni della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta per la definizione dei negozi giuridici in corso e per la liquidazione dei debiti e crediti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1927 la realizzazione dei crediti ed il pagamento dei debiti, compresi quelli dipendenti dagli assegni di quiescenza dei pensionati tutti, ed in genere la rappresentanza della soppressa Amministrazione provinciale di Caserta per la definizione dei negozi giuridici tuttora in corso, sono demandati all'Amministrazione provinciale di Napoli, che vi provvederà con gestione contabile speciale e separata, salvo conguaglio fra le Provincie interessate e rendiconti da approvarsi dal Ministero dell'interno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 61. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1507.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1198.

Proroga del termine per la liquidazione delle congrue al clero e la sistemazione delle entrate del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496;

Vista la legge 6 dicembre 1925, n. 2176;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2177;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate del Fondo per il culto è prorogato fino al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

E' confermato in servizio dal 1° luglio 1927 fino al 31 dicembre 1927, coi medesimi corrispettivi, il personale a ferma temporanea ora esistente nella predetta Amministrazione.

Art. 3.

Le vacanze che eventualmente saranno per verificarsi nel personale, indicato nel precedente art. 2, non saranno rimpiazzate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 63. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1508.**

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1184.**

Autorizzazione alla Reale accademia dei Lincei ad accettare un legato di libri disposto in suo favore.

N. 1184. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Reale accademia dei Lincei viene autorizzata ad accettare il legato dei libri costituenti la biblioteca della contessa Ersilia Caetani Lovatelli, da questa disposto in favore della Reale accademia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione **1509.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1191.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituto orfane di guerra e scuola professionale femminile », in Suzzara.

N. 1191. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, l'Opera pia « Istituto orfane di guerra e Scuola professionale femminile » di Suzzara viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.

Nomina dell'ammiraglio Sechi a presidente del Comitato direttivo del Registro Italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138, relativo al riordinamento del Registro Italiano;
Visto il Nostro decreto in data 6 gennaio 1927, col quale l'ammiraglio di squadra R. N. Giovanni Sechi veniva nominato presidente del Comitato direttivo provvisorio del Registro Italiano;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. ammiraglio di squadra R. N. Giovanni Sechi, senatore del Regno, è nominato presidente del Comitato direttivo del Registro Italiano a far tempo dal 1° luglio 1927.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.

Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili nazionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le norme qui allegate circa i requisiti tecnici a cui debbono soddisfare gl'impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

Norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili.

I. — *Scelta degli apparecchi.*

Art. 1.

La scelta degli apparecchi e dispositivi radiotelegrafici a bordo delle navi mercantili, cui è fatto obbligo dal R. decreto-legge n. 1786 del 5 dicembre 1920 di avere una installazione radiotelegrafica, è libera.

Sia per i tipi degli apparecchi che per le altre condizioni gli impianti r.t. di cui trattasi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti negli articoli seguenti ed essere in armonia col progresso raggiunto dalla tecnica radiotelegrafica.

II. — *Locali e loro sistemazione.*

Art. 2.

La sistemazione degli apparecchi radiotelegrafici sulle navi dovrà essere fatta in locali situati quanto più sarà possibile in alto e nelle immediate vicinanze del ponte di comando, al quale i locali stessi dovranno essere collegati a mezzo di portavoce o telefoni. Detti locali dovranno essere lontani il più possibile da tubolature di vapore, da sorgenti di rumore, da macchinario in moto e da luoghi di convegno dei passeggeri e dell'equipaggio. Dovranno però essere facilmente accessibili ai passeggeri, sulle navi destinate al trasporto delle persone. In ogni caso la cabina contenente gli apparecchi di trasmissione dovrà distare almeno 8 metri dalle bussole di bordo.

Il locale radiotelegrafico potrà essere unico, oppure composto di due ambienti attigui e comunicanti, da adibirsi rispettivamente a cabina di trasmissione ed a cabina di ricezione.

L'alloggio del capoposto r.t. e quello dei telegrafisti in sott'ordine dovranno essere comunicanti con le cabine degli apparecchi r.t. o per lo meno vicini alle cabine quanto più sarà possibile. Tali cabine dovranno essere fissate solidamente sul ponte ove esse sorgono e il loro soffitto, nonchè le relative pareti, dovranno avere un rivestimento protettivo contro l'umidità e risultare a perfetta tenuta d'acqua. Le cabine stesse dovranno poi essere meno esposte che sia possibile alle infiltrazioni di polvere di carbone o di altri agenti esterni dannosi per la buona conservazione degli apparecchi e dovranno, ove occorra, essere convenientemente riscaldate per evitare il depositarsi della umidità sugli apparecchi.

I locali r.t. saranno ben aereati e muniti di varie finestre ermetiche (hublots) nelle diverse pareti in modo da assicurare la circolazione d'aria anche quando alcune di esse dovessero tenersi chiuse a causa del mare o delle intemperie. Ove ciò non sia possibile, dovrà essere sistemato un aspiratore d'aria nel punto più adatto della cabina.

I detti locali dovranno essere ben illuminati e sufficientemente ampi per contenere comodamente tutti gli apparecchi ed il macchinario relativo, per rendere agevole la vita del personale addetto alla loro condotta, specialmente in climi caldi o in condizioni di difficile navigazione, ed infine per permettere la visita e la manutenzione dell'intero impianto in tutte le sue parti costitutive, nonchè le occorrenti riparazioni e gli eventuali ricambi di pezzi durante la navigazione.

E' fatto divieto assoluto di riporre nei locali r.t. materiali facilmente incendiabili e parimenti si dovrà evitare che depositi del genere vengano creati nei locali immediatamente sottostanti.

I locali r.t. dovranno essere dotati di un conveniente sistema di illuminazione di riserva (illuminazione elettrica ad accumulatori, candele od altro sistema equivalente) indipendente da quello principale di bordo. Inoltre la stazione sarà provvista di una lampada portatile per verificare di notte le condizioni del padiglione aereo e della sua entrata nel locale r.t.

La stazione sarà altresì dotata di una lampada elettrica portatile per l'ispezione oculare delle parti meno visibili del complesso trasmittente e del macchinario.

Farà parte integrante dell'arredamento della stazione r.t. uno stipo, situato possibilmente nelle vicinanze della cabina, atto a contenere le parti di ricambio degli apparecchi e delle macchine, ed un secondo stipo, possibilmente esterno e nelle immediate adiacenze della cabina, atto a contenere l'aereo radiotelegrafico di fortuna (coi relativi isolatori) di cui al successivo art. 5.

La stazione sarà fornita di un ottimo orologio antimagnetico. Inoltre sarà dotata di una lavagna che dovrà essere ben visibile e di cui l'operatore dovrà potersi servire agevolmente per le necessarie annotazioni.

Nelle navi che trasportano passeggeri la porta di accesso alla stazione, oppure una delle pareti della cabina r.t., sarà provveduta di apposito sportello per l'accettazione dei telegrammi.

III. — *Aereo.*

Art. 3.

L'entrata dell'aereo r.t. nel locale della stazione dovrà effettuarsi mediante apposito isolatore di passaggio, di tipo adeguato alla potenza degli apparecchi trasmittenti di dotazione, da collocarsi nel cielo o sulle pareti (preferibilmente su quella meno esposta agli spruzzi delle onde). La sistemazione dell'isolatore di passaggio dovrà risultare perfettamente stagna e dare garanzia del massimo isolamento per le correnti di alta frequenza.

Art. 4.

Il padiglione aereo dovrà essere accuratamente isolato con isolatori efficienti e sicuri ed avere caratteristiche elettriche adatte alla potenza ed al tipo degli apparecchi radiotelegrafici impiegati a bordo e dimensioni sufficienti per garantire col massimo rendimento l'emissione di tutte le onde prescritte.

L'intera sistemazione di aereo dovrà risultare solida e robusta, per resistere quanto più possibile alle intemperie e dovrà essere di semplice costituzione e manovra, in modo che ne sia possibile il ricalamento, la riparazione ed il ricambio nel minimo tempo.

La scelta del tipo di aereo da usarsi è libera purchè esso corrisponda ai requisiti di cui sopra.

E' ammessa la disposizione dell'aereo a T o ad L a seconda della ubicazione della cabina r.t. rispetto agli alberi e della distanza che intercede fra questi. L'aereo dovrà essere costituito di treccia di bronzo ad alta resistenza meccanica, composta di vari trefoli elementari, avvolti ad elica lunga, e di diametro complessivo non minore di mm. 3.2.

L'unione dei vari tratti delle treccie metalliche dovrà essere ottenuta con accurate saldature, nella cui esecuzione dovrà evitarsi l'impiego di liquidi capaci di attaccare il metallo.

Le pennole di aereo di lunghezza superiore ai m. 2 dovranno essere provviste oltre che delle ritenute di canapa alle estremità di un sistema di ritenute intermedie aventi lo scopo di impedire la inflessione delle pennole stesse.

Gli attacchi estremi delle treccie degli aerei dovranno essere sempre eseguiti con l'intermediario di « radance » allo scopo di evitare piegature di raggio eccessivamente piccolo che comprometterebbero la resistenza meccanica dei fili.

L'aereo dovrà essere munito, ad ogni punto di sospensione, di apposita drizza di canapa, scendente a piè d'albero, in modo che ne sia agevole e pronta la manovra in ogni evenienza.

I fili dell'aereo dovranno essere situati e mantenuti al disopra dell'estremità dei fumaioli ad una altezza di almeno 3 metri da tale estremità onde evitare che l'eccessivo calore li danneggi.

Per la maggiore efficienza dell'aereo detti fili dovranno distare verticalmente dal piano delle sovrastrutture, non meno di 15 metri per le navi adibite ai trasporti transoceanici, e quanto più è possibile per le altre navi.

La coda di aereo dovrà essere convenientemente ormeggiata onde non abbia a spezzarsi durante le oscillazioni dell'aereo.

La incolumità delle persone che si avvicinassero alla coda dell'aereo durante la trasmissione dovrà essere garantita con ripari e con opportuni avvisi ben visibili.

Art. 5.

Ogni stazione r.t. di bordo sarà dotata di un aereo radiotelegrafico di fortuna, pronto all'impiego, da potersi alzare in alto mare in caso di asportazione completa di quello di servizio. Per detto aereo sarà predisposta una accurata regolazione per l'onda commerciale. Il suddetto aereo dovrà essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza.

Inoltre la stazione dovrà disporre di un quantitativo di treccia flessibile sufficiente per eseguire in navigazione le più importanti riparazioni all'aereo di servizio.

Art. 6.

Tutti i conduttori in cavo metallico (sartie, paterazzi, draglie, ecc.) posti nelle immediate vicinanze dall'aereo r.t. e particolarmente quelli degli ordini superiori o che seguono percorso parallelo ad esso, dovranno essere possibilmente spezzati con isolatori di porcellana (mocche) di sufficiente resistenza meccanica, allo scopo di rendere minimo l'assorbimento di energia oscillatoria da parte dei conduttori medesimi. Quelli di essi che non saranno spezzati con mocche saranno messi in contatto metallico perfetto con lo scafo.

Ogni impianto dovrà essere munito della sistemazione necessaria per mettere in caso di forti perturbazioni elettro-atmosferiche temporalesche, l'aereo in connessione metallica con lo scafo.

Di massima è interdetto lo stendimento di draglie metalliche tra gli alberi, ma ove esse siano necessarie, dovranno essere isolate e spezzate con mocche nel modo più accurato possibile.

IV. — *Precauzioni speciali contro gli incendi.*

Art. 7.

Sulle navi destinate al trasporto di sostanze esplosive e di materie infiammabili i locali radiotelegrafici dovranno essere costruiti in ferro e collocati nella parte più elevata e più appartata della nave. La ventilazione dei locali stessi sarà curata al massimo grado.

La stazione r.t. sarà provveduta di almeno un estintore da incendio di capacità adeguata e di tipo conveniente per agire contro scariche ad alta tensione.

L'isolamento dell'aereo r.t. dovrà essere fatto con speciale cura. I conduttori più soggetti alla influenza del campo oscillatorio esterno dovranno essere assolutamente esenti da spazi spinterometrici nei quali possano prodursi scintille.

Per quanto poi concerne la prescrizione di cui al precedente art. 6, circa l'inserzione di mocche nel padiglione degli alberi, potrà derogarsi a tale prescrizione solo nel caso in cui le diverse parti del padiglione stesso siano messe in contatto intimo collo scafo.

Tutte le condutture elettriche poste sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture dovranno essere racchiuse in tubolature metalliche di protezione messa in contatto con lo scafo.

V. — *Erogazione dell'energia per l'impianto r.t. principale.*

Art. 8.

L'energia elettrica occorrente al funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche delle navi mercantili sarà fornita dall'impianto elettrico principale di bordo per il quale si dovranno osservare le prescrizioni del Registro Italiano (R.I.) vigenti all'atto della sua esecuzione e in mancanza di esse le norme più recenti dell'Associazione elettrotecnica italiana in quanto siano applicabili alle installazioni elettriche di bordo.

L'energia sarà fornita sotto forma di corrente continua di tensione non superiore ai 250 volt e sarà portata in stazione per mezzo di una linea elettrica stagna derivata dal quadro principale di distribuzione della stazione generatrice di bordo con l'intermediario di apposito interruttore bipolare munito di valvole fusibili. Un secondo interruttore bipolare di facile manovra, e provveduto di valvole fusibili protette, sarà inserito nella linea stessa subito dopo l'entrata nel locale della stazione, su apposito quadro di distribuzione che conterrà altresì un amperometro ed un voltmetro a corrente continua, per dar modo all'operatore di accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di bordo.

L'energia elettrica dovrà essere sempre a disposizione dell'operatore durante le ore destinate al servizio r.t. e in tali ore non dovrà mancare agli apparati neppure quando siano attivi tutti gli altri servizi elettrici di bordo.

Nel caso di velieri che hanno l'obbligo di possedere l'impianto r.t. essi dovranno garantire anche, ove occorra, a mezzo di apposito gruppo elettrogeno, l'osservanza della norma di cui al capoverso precedente, nonchè il normale funzionamento dell'impianto di soccorso in conformità delle prescrizioni stabilite al seguente articolo 12.

VI. — *Prescrizioni generali circa i tipi di apparecchi r.t. a scintilla e a valvola da impiegarsi sulle navi.*

Art. 9.

Tutte le navi mercantili nazionali, cui è fatto obbligo dalle vigenti disposizioni di possedere l'impianto r.t., dovranno essere dotate di un apparecchio trasmittente principale a scintilla, atto ad emettere onde smorzate di lunghezza 300, 450, 600 ed 800 metri, con un decremento per periodo non superiore per i nuovi impianti a 0.15, ed a 0.2 per gli impianti esistenti.

Tale apparecchio dovrà consentire la regolare trasmissione, da nave a nave, di segnali chiaramente percettibili, nelle circostanze e condizioni normali, ad una distanza minima di cento miglia marine.

Art. 10.

I tipi di apparecchi a scintilla ammessi sono i seguenti:

a) a scintilla musicale ottenuta con disco rotante, con spinterometro a soffio d'aria ed analoghi;

b) a scintilla frazionata ottenuta con scaricatore multiplo.

Gli impianti a scintilla occorrenti per le navi di nuovo allestimento come per la rinnovazione di quelli che occorrerà togliere definitivamente d'opera a causa dello stato di deterioramento in cui si trovano, dovranno però essere tutti del tipo a scintilla frazionata di cui alla lettera *b*), con potenza misurata ai morsetti dell'alternatore, non inferiore a kw. 1.5 per le navi che secondo le norme in vigore appartengono alla 1ª e alla 2ª categoria. Per quelle di 3ª categoria l'impianto potrà essere del tipo a scintilla musicale con disco rotante od a scintilla frazionata con scaricatore multiplo e della potenza misurata ai morsetti dell'alternatore non inferiore ai kw 0.50 purchè sia assicurata una portata minima di 100 miglia marine.

Art. 11.

Alle navi mercantili nazionali ascritte alla prima categoria è fatto obbligo, al termine di un anno dalla data di emanazione del presente decreto di possedere, oltre al predetto impianto a scintilla, anche un apparecchio trasmittente del tipo a valvole termoioniche di potenza, misurata ai morsetti dell'alternatore, non inferiore a kw. 1.5 e capace di emettere onde continue manipolate, nonchè treni musicali interrotti, con lunghezze d'onda da 600 a 2500 metri.

Gli apparecchi trasmittenti a valvole termoioniche dovranno soddisfare ai requisiti tecnici stabiliti nel successico art. 20.

VII. — *Impianti r.t. di soccorso.*

Art. 12.

Ogni nave obbligata ad avere un impianto radiotelegrafico deve essere, in qualsiasi categoria essa sia classificata, provvista di un impianto radiotelegrafico trasmittente di soccorso a scintilla, i cui elementi siano situati nella migliore condizione possibile di sicurezza.

Detto impianto deve essere situato nello stesso locale della stazione principale r.t. di bordo.

L'impianto di soccorso deve disporre di una sorgente di energia propria; deve potere entrare in funzione nel minor tempo possibile; garantire un funzionamento di almeno sei ore e quando inserito sull'aereo normale di bordo raggiungere una portata per onda di 600 metri non inferiore a 80 miglia marine per le navi inscritte nella 1ª categoria e a 50 miglia marine per tutte le altre.

L'impianto di soccorso non è richiesto per le navi, il cui impianto normale sia già alimentato da una batteria di accumulatori o da altro generatore indipendente da quelli normali di bordo, sempre però a condizione che l'impianto principale sia collocato, come è richiesto dal precedente articolo 2, tanto in alto quanto è praticamente possibile.

L'apparecchio trasmittente di soccorso dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti nel successivo art. 21.

Art. 13.

Per tutti i piroscafi attualmente ascritti alla 1ª categoria e che compiano viaggi transoceanici è obbligatorio che almeno una delle lance di salvataggio sia munita di impianto r.t. Nel caso però di piroscafi che trasportano più di 400 persone, le lance munite di detto impianto dovranno essere almeno due.

L'impianto trasmittente avrà una potenza di circa 1/4 di kw., una portata non inferiore a 40 miglia marine e dovrà essere regolato per una lunghezza d'onda di 600 metri.

Il ricevitore sarà del tipo a valvola, ma avrà pure come riserva un dispositivo a cristallo e dovrà possibilmente funzionare anche con aereo direzionale.

L'energia fornita da un gruppo elettrogeno o da una batteria di accumulatori sarà tale da permettere il funzionamento della stazione per una durata complessiva non minore di sei ore.

La stazione dovrà essere mantenuta sempre in perfetta efficienza.

VIII. — *Navi che debbono possedere una sistemazione radiogoniometrica.*

Art. 14.

Tutte le navi nazionali ascritte alla 1ª categoria e che compiano viaggi oltre lo stretto di Gibilterra e il canale di Suez, hanno l'obbligo di possedere una sistemazione radiogoniometrica, da usarsi in ausilio alla navigazione e come mezzo di salvataggio.

La installazione radiogoniometrica dovrà rispondere ai requisiti tecnici stabiliti nel successivo art. 22.

IX. — *Tipi di ricevitori da impiegarsi.*

Art. 15.

Tutte le navi mercantili nazionali ascritte alla 1ª categoria, devono possedere a bordo un ricevitore radiotelegrafico del tipo a valvola jonica, capace di ricevere onde smorzate e persistenti da un minimo di 300 ad un massimo di 5000 metri e almeno un altro ricevitore, pure a valvola, atto alla ricezione di onde smorzate e persistenti da 300 a 12,000 metri.

Le navi mercantili di 2ª categoria dovranno avere almeno un ricevitore a valvola per onde smorzate e persistenti comprese fra un minimo di 300 metri e un massimo di 5000 metri.

L'uso di ogni altro ricevitore in più di quelli suddetti è facoltativo.

Alle navi ascritte alle rimanenti categorie è fatto obbligo di possedere a bordo un ricevitore a cristallo oppure un ricevitore a valvola, capace di ricevere le sole onde smorzate da un minimo di 300 ad un massimo di 3000 metri.

L'intera sistemazione ricevente dovrà rispondere ai requisiti tecnici stabiliti nel successivo art. 23.

Art. 16.

Alle sottonotate categorie di navi mercantili nazionali è fatto l'obbligo di possedere un impianto r.t. ricevente ad onda corta, atto a ricevere segnalazioni a grande distanza:

1° navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate che effettuano viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli od oltre il canale di Suez;

2° navi di qualunque tonnellaggio idonee a trasportare 200 o più persone (equipaggio compreso) che effettuano traversate di più di 500 miglia fra due scali consecutivi.

Le caratteristiche del ricevitore dovranno essere tali da permettere la ricezione di onde dal minimo di 15 metri fino al massimo di 100 metri di lunghezza.

X. — *Macchinario elettrogeneratore della stazione r.t.*

Apparecchi trasmittenti - Prese di terra.

Art. 17.

La sistemazione degli apparecchi trasmittenti nelle stazioni r.t. delle navi mercantili dovrà essere fatta a regola d'arte secondo i più recenti criteri in uso nella radio-tecnica. I gruppi convertitori rotanti ed i trasformatori statici di tipo industriale dovranno per i nuovi impianti essere costruiti secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle norme dell'A.E.I. relative alle macchine elettriche (edizione 1922), ma in modo da presentare una rigidità dielettrica corrispondente ad una tensione di prova doppia di quella indicata nelle norme stesse.

Se l'impianto comprende un apparecchio trasmittente a scintilla ed un apparecchio trasmittente a valvola, potrà essere impiegato lo stesso macchinario per alimentare alternativamente l'uno o l'altro apparecchio. La manovra per il passaggio dovrà essere fatta con un numero limitato di commutatori di facile e sicuro maneggio da parte degli stessi operatori di servizio.

I gruppi convertitori dovranno essere muniti dei necessari dispositivi elettrici di protezione, costituiti con induttanze, capacità o resistenze opportunamente disposte, per evitare eventuali danneggiamenti delle parti elettriche costitutive, dovute alle correnti di alta frequenza.

Ogni gruppo convertitore sarà provveduto di spazzole e di portaspazzole di riserva.

I trasformatori industriali delle stazioni di potenza superiore a 1 kw. saranno del tipo a raffreddamento in olio, chiusi in casse metalliche a perfetta tenuta stagna; i serrafili dello avvolgimento ad alta tensione dovranno essere isolati con porcellana; il nucleo magnetico con le relative bobine sarà fissato possibilmente sul coperchio superiore della cassa, e comunque, in modo da poterlo estrarre agevolmente e da potere provvedere facilmente alla riparazione dei singoli avvolgimenti.

L'avviamento ai gruppi convertitori sarà da effettuarsi per mezzo di reostati provveduti di ritorno automatico a zero.

I circuiti ad alta tensione e bassa frequenza dovranno passare a conveniente distanza dalle parti o dai circuiti più a portata di mano degli operatori ed essere specialmente distanziati dai circuiti di ricezione e dai cordoncini delle cuffie telefoniche.

Per le navi di 1ª e 2ª categoria, l'apparecchio trasmittente dovrà essere dotato un amperometro misuratore della corrente di alta frequenza di aereo, permanentemente inserito, e le cui indicazioni dovranno essere chiaramente visibili all'operatore di servizio. Per le altre navi in luogo dell'amperometro potrà anche usarsi una lampada di sintonia.

In tutti i piroscafi di 1ª categoria la stazione dovrà essere provveduta di un ondametro atto a misurare la lunghezza dei vari tipi di onde sui quali sono regolati gli apparecchi di trasmissione.

Art. 18.

La trasmissione con apparecchi a scintilla di qualsiasi tipo dovrà essere fatta con un grado di accoppiamento di alta frequenza tale da poter emettere praticamente una sola onda col minimo smorzamento e con nota purissima corrispondente ad un numero di scintille per secondo non inferiore a 300.

Le stazioni di bordo impieganti apparecchi a scintilla, musicale ottenuta con disco rotante dovranno disporre di una dotazione di punte di rispetto per il medesimo, pari almeno alla dotazione di servizio.

Analogamente le stazioni di bordo provviste di apparecchi a scintilla frazionata dovranno essere in possesso di un disco metallico di riserva per spinterometro multiplo e di un sufficiente numero di dischi di mica di ricambio.

Art. 19.

Gli apparecchi trasmittenti a scintilla od a valvola in uso nella marina mercantile dovranno essere di facile, semplice e sicuro maneggio in tutte le varie parti costitutive e dovranno permettere il passaggio da una onda all'altra col minor numero di manovre e nel minor tempo possibile.

Essi saranno allestiti in modo da poter ottenere facilmente diverse portate inferiori alla portata normale e ciò allo scopo di potere scambiare il traffico col minimo di energia necessario per assicurare una buona comunicazione.

Negli apparecchi a scintilla la emissione delle onde dovrà essere fatta con dispositivi di accoppiamento elettromagnetico tra il circuito di generazione e quello di emissione delle onde.

L'eccitazione diretta dell'aereo è ammessa soltanto per le segnalazioni di soccorso.

Ogni stazione dovrà possedere i disegni schematici concernenti l'impianto trasmittente e le monografie relative ai singoli apparecchi che lo compongono.

I disegni e le monografie di cui sopra saranno date in consegna al capoposto responsabile.

In vicinanza degli apparecchi trasmittenti sarà collocato apposito quadretto in cui verrà esposta la tabella delle varie onde che gli apparecchi possono emettere, coi rispettivi dati di sintonia.

La presa di terra sarà fatta in modo da assicurare il perfetto contatto con lo scafo metallico della nave prolungando del necessario i conduttori a nastro di rame di collegamento, che in nessun caso dovranno arrestarsi alle sole paratie metalliche dei casotti posti sulle sovrastrutture. Sempre che possibile, sarà operato il collegamento con tubolature d'acqua di circolazione o da incendio in comunicazione diretta col mare.

Per mantenere il suddetto contatto nelle migliori condizioni dovranno evitarsi isolamenti, ossidazioni od altro che abbia a provocare scintillio fra il cavo di terra e le strutture dei piroscafi.

Quest'ultima prescrizione dovrà essere particolarmente osservata per le navi petroliere, carboniere o comunque adibite al trasporto di materiali infiammabili.

Art. 20.

Il trasmettitore a valvole di cui al precedente articolo 11 dovrà risultare atto ad emettere col voluto rendimento le onde di chiamata e di lavoro prescritte dalle norme internazionali.

Nei nuovi impianti l'alimentazione anodica dell'apparecchio dovrà essere fatta unicamente impiegando corrente alternata monofase di frequenza non inferiore a 300 periodi, generata da apposito gruppo convertitore (che potrà essere quello stesso di alimentazione dell'apparecchio a scintilla) successivamente sopraelevata al potenziale anodico occorrente alle valvole, raddrizzata e livellata.

Il Ministero delle comunicazioni si riserva di concedere volta per volta l'autorizzazione per la sistemazione di apparecchi a valvola nei quali l'alta tensione anodica sia generata per mezzo di apposite survoltrici a corrente continua purchè detta tensione non superi in ogni caso i 3000 volt.

L'accensione dei filamenti dei diodi e dei triodi per trasmissione potrà essere fatta sia utilizzando la stessa corrente alternata monofase dei gruppi convertitori convenientemente devoltata, sia a mezzo di macchina generatrice separata, sia a mezzo di accumulatori di adeguata capacità.

La regolazione dell'apparecchio a valvola ed i relativi passaggi d'onda dovranno potersi effettuare in modo facile e pronto anche dagli stessi operatori r.t. L'induttanza di sintonia d'aereo dovrà essere provveduta di apposito dispositivo atto a produrre variazioni minime di 50 metri in più od in meno nelle onde emesse.

L'apparechio trasmittente a valvola dovrà avere in dotazione almeno una muta di valvole di servizio e una muta di valvole di rispetto.

Art. 21.

Il trasmettitore di soccorso di cui al precedente articolo 12 potrà essere un apparecchio a scintilla di piccola potenza autonomo e indipendente da quello principale, alimentato da apposita batteria di accumulatori di tale capacità da garantire la durata minima di funzionamento stabilita dal precitato articolo, ovvero potrà essere un dispositivo costituito da un generatore di corrente alternata, o di corrente continua interrotta a frequenza musicale (vibratore) alimentato da una batteria di accumulatori della prescritta capacità agente direttamente sul primario del trasformatore dell'apparecchio a scintilla principale in modo da ottenere egualmente la carica e la scarica del condensatore del circuito oscillante di detto apparecchio sia a mezzo dello scaricatore principale della stazione, sia a mezzo di scaricatore speciale.

La batteria di accumulatori del trasmettitore di soccorso dovrà essere conservata preferibilmente entro apposita cassa di protezione disposta esternamente al locale r.t. e nelle sue immediate vicinanze in luogo aereato e facilmente accessibile, per permettere senza difficoltà l'accurata ispezione degli elementi in essa contenuti.

Dovrà essere pure sistemata all'esterno della stazione apposita cassa per conservare l'elettrolito di riserva occorrente per il riboccamento delle batterie.

Lo schema del circuito del dispositivo di soccorso dovrà essere esposto in apposito quadretto ben visibile dall'operatore di servizio. La stazione dovrà essere inoltre corredata di una monografia contenente la descrizione e le norme di impiego del trasmettitore suddetto.

La sistemazione della stazione di soccorso e della relativa batteria deve essere tale da permettere l'emissione di segnalazioni di soccorso anche nel caso in cui buona parte dello scafo della nave fosse invasa dalle acque.

Gli elementi costituenti la batteria di soccorso devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza ed è fatto *assoluto divieto di usare detti elementi anche saltuariamente per accensione dei filamenti delle valvole e per altri usi.*

La stazione r.t. di bordo dovrà avere in dotazione un voltmetro, adatto per la misura della tensione dei singoli elementi ed un densimetro per la misura della densità dell'elettrolito, e dovrà disporre inoltre di adeguato quantitativo di elettrolito per il riboccamento della batteria.

XI. — *Requisiti tecnici circa le installazioni radiogoniometriche.*

Art. 22.

Per la installazione radiogoniometrica di cui al precedente art. 14 potranno essere adottate sistemazioni con aerei ortogonali chiusi, oppure radiogoniometri a telai incrociati, od a semplice telaio girevole, purchè atti a garantire la esecuzione dei rilevamenti di stazioni trasmittenti poste entro il raggio di 100 miglia nautiche.

In condizioni normali detti rilevamenti dovranno potersi eseguire con un errore non superiore ai 3°.

L'impianto radiogoniometrico dovrà permettere la determinazione del « senso » del rilevamento, essere ben calibrato ed avere a corredo una tabella dei vari errori corrispondenti ai rilevamenti veri nei quattro quadranti per le varie onde di servizio.

L'apparecchio radiogoniometrico dovrà essere disposto esternamente ai locali r.t. e preferibilmente nelle immediate vicinanze della sala nautica.

Per tutti i futuri impianti, e attualmente per tutte le navi di 1ª categoria, gli impianti radiogoniometrici con aerei chiusi ortogonali di rilevante sviluppo dovranno essere muniti di dispositivo elettromagnetico di sicurezza per poter mettere alla terra gli aerei radiogoniometrici quando la stazione trasmittente di bordo trovasi in funzione o per interrompere l'aereo r.t. principale quando si prendono i rilevamenti.

L'impianto radiogoniometrico dovrà essere dotato di batterie di accensione ed anodiche, di valvole ed altri materiali di riserva indipendentemente dallo impianto r.t. principale di bordo.

XII. — *Requisiti tecnici circa gli apparecchi riceventi.*

Art. 23.

Le sistemazioni radiotelegrafiche riceventi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 dovranno essere fatte a regola d'arte ed in conformità dei progressi della radiotecnica.

Gli apparecchi riceventi saranno saldamente fissati su apposito banco di legno; i conduttori di collegamento dei ri-

cevitori e dei relativi accessori dovranno essere distanti quanto più è possibile dai circuiti ad alta tensione e da quelli ad alta frequenza, la sistemazione ricevente sarà provveduta di apposito dispositivo scaricatore, onde evitare il danneggiamento dei ricevitori per effetto di forti scariche elettroatmosferiche, o per l'influenza di trasmettitori vicini.

Le batterie di accensione e quelle anodiche potranno essere ad accumulatori od a pile, purchè di capacità non inferiore ai 30 ampère ora.

E' tollerato l'impiego di apparecchi riduttori-livellatori della tensione continua di bordo in alternativa colle batterie anodiche.

I ricevitori dovranno possedere buona selettività, da ottenersi mediante l'impiego di sintonizzatori di aereo ed altri circuiti sintonici interni di basso smorzamento.

I ricevitori a valvola termoionica dovranno essere del tipo senza reazione sullo aereo, onde evitare il più possibile disturbi ai ricevitori di navi o stazioni terrestri vicine.

La stazione dovrà poi avere una scorta di valvole in servizio e almeno due mute di valvole di rispetto per i ricevitori a valvola ed una scatola di cristallini di riserva per quelli a cristallo.

Sia i ricevitori a cristallo sia quelli a valvola dovranno inoltre essere corredati di tabelle di taratura contenenti i dati di sintonia relativi a tutta la gamma di onde entro la quale essi possono funzionare.

E' tollerato l'uso di dispositivi per la ricezione altisonante delle chiamate o dei dispacci telegrafici.

E' fatto assoluto divieto di sistemare nelle cabine r.t. delle navi mercantili apparecchi speciali per uso di radioaudizione circolare.

XIII. — *Responsabilità del concessionario per quanto si riferisce alla incolumità delle persone e alla sicurezza dell'impianto.*

Art. 24.

Oltre alle precauzioni indicate nei precedenti articoli il concessionario dovrà adottare tutte quelle misure che esso riterrà convenienti allo scopo di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza dell'impianto, non assumendo l'Amministrazione P. T. alcuna responsabilità al riguardo.

XIV. — *Criteri da seguirsi nell'applicazione delle presenti norme.*

Art. 25.

Le norme stabilite nei precedenti articoli andranno in vigore subito per le navi in costruzione ed entro il termine di un anno per tutte le altre. Le norme stesse non saranno invece applicabili per le navi di età superiore a 20 anni.

Le navi che non approdassero a porti italiani prima del suddetto termine avranno l'obbligo di mettersi in regola con le menzionate norme entro un mese dal giorno del loro arrivo al primo porto italiano.

Art. 26.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto valgono le prescrizioni contenute nel regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra, nonchè le altre disposizioni vigenti circa gli impianti r.t. a bordo delle navi.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina:*
SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1927.
Autorizzazione alla Banca lombarda di depositi e conti correnti di Milano ad aprire una filiale in Castiglione Olona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca lombarda di depositi e conti correnti di Milano è autorizzata ad aprire una propria filiale in Castiglione Olona (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1927.
Autorizzazione alla Banca agricola commerciale di Catania ad aprire un'agenzia di città in Catania ed una filiale in Fiumefreddo di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola commerciale di Catania è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Catania (via del Plebiscito, angolo via Vittorio Emanuele) e una propria filiale in Fiumefreddo di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ferie dei Tribunali arbitrali misti.

L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE ITALO-GERMANICHE

nominato in applicazione del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV, parte X, del Trattato di Versaglia;

Decreta:

1. Le ferie per i procedimenti davanti all'arbitro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini.

Roma, addì 3 giugno 1927.

L'arbitro: SOLDATI.

Il segretario: BARONE.

L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE ITALO-AUSTRIACHE

nominato in applicazione del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV, parte X, del Trattato di San Germano;

Decreta:

1. Le ferie per i procedimenti davanti all'arbitro, pel corrente anno, sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini.

Roma, addì 3 giugno 1927.

L'arbitro: SOLDATI.

Il segretario: BARONE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 3 giugno 1927.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro austriaco: SCHÖNBERGER. *L'arbitro italiano*: ALBERICI.

Il segretario: BARONE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-GERMANICO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-germanico pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 3 giugno 1927.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro germanico: RABEL. *L'arbitro italiano*: ALBERICI.

Il segretario: BARONE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-BULGARO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 3 giugno 1927.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro bulgaro: RADOULOVA. *L'arbitro italiano*: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-UNGHERESE

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre.
2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 3 giugno 1927.

Il presidente: SOLDATI.

L'arbitro ungherese: BELA DE ZOLTAN. *L'arbitro italiano*: FAGGELLA.

Il segretario: DALLARI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni del debito redimibile 3 per cento.

Si notifica che nel giorno di martedì 4 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 17ª annuale estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria, create con la legge 15 maggio 1911, n. 228, ed emesse in dipendenza del R. decreto detto mese ed anno n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la tabella di ammortamento sono in numero di 5000 sulle 287.480 vigenti di 1ª categoria e 5000 sulle 287.480 vigenti di 2ª categoria;

I numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi al 1° ottobre 1927 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 luglio 1927.

Il direttore generale: A. CERESA. *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 luglio 1927 - Anno V

Francia	72.10	Oro	355.50
Svizzera	354.16	Belgrado	32.50
Londra	89.425	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.38	Albania (Franco oro)	357.40
Spagna	315.50	Norvegia	4.73
Belgio	2.5625	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	204.50
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.88
Praga	54.54	Rendita 3,50 %	64.275
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.69	Consolidato 5 %	74.50
Peso argentino carta	7.78	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.50
New York	18.424		
Dollaro Canadese	18.42		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data della ricevuta: 26 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Cav. Mario Cherubini fu Claudio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 315 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 83).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2212 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Gnarro Gennaro fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2962 — Data della ricevuta: 4 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bertola Melchiorrina fu Giuseppe, nubile — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 440 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° maggio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.